

Circolare n. 035/2017 – Prot. n. 538/2017 del 08/09/2016

Consiglio Nazionale dei Chimici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziogreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri
e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologiaalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@awn.it

Circolare n. 035/2017 – Prot. n. 538/2017

Roma, 08 settembre 2017

Oggetto: Informativa emendamenti RPT al cd. “Pacchetto professioni”.

Cari Presidenti,

a seguito dell'invio, dello scorso 4 agosto, del position paper inerente al cd. “Pacchetto professioni”, contenente alcune osservazioni in merito alle iniziative promosse dalla Commissione europea, nell'ambito della cd. «strategia per il mercato unico», in materia di regolamentazione delle professioni, si sono svolte ulteriori attività al fine di mitigare le conseguenze della normazione europea su scala nazionale, in merito ai professionisti tecnici.

Infatti, lo scorso 4 settembre, si è provveduto a trasmettere, a diversi soggetti istituzionali in ambito europeo, alcune proposte di emendamento predisposte dal Gruppo di Lavoro “Riconoscimento qualifiche”, coordinato dal Presidente Giampiero Giovannetti (CNPI), e composto da Antonio Perra (CNPI), Renato Soma (CNC), Giovanni Cardinale (CNI), Antonio Benvenuti (CNGeGL), Rosanna Zari (CONAF), Vincenzo Giovine e Alessandra Biserna (CNG), Carmela Cannarella (CNAPPC), supportati sul versante tecnico legale da Ester Dini (CNPI), Marina Boi (CNGeGL) e Massimiliano Pittau (Fondazione CNI).

Destinatari dell'invio sono stati: il Presidente del Parlamento Europeo, On. Antonio Tajani, il relatore del provvedimento, On. Nicola Danti, il relatore ombra, On. Sergio Cofferati, tutti i Membri italiani della Commissione IMCO (Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori) ed il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Inoltre, il 5 settembre, una delegazione della RPT composta dall dott.ssa Rosanna Zari (CONAF) e dalla dott.ssa Ester Dini (Fondazione Opificium del CNPI), ha partecipato ad una “colazione di lavoro” organizzata da Ceplis presso la sede di Bruxelles del Parlamento Europeo, al fine di illustrare la posizione dei professionisti tecnici italiani in merito ai provvedimenti all’esame del Parlamento Europeo.

In modo particolare, sia i documenti inviati che l’intervento della delegazione della Rete presso il Parlamento Europeo, sono stati incentrati sulle proposte emendative ai seguenti atti del Parlamento Europeo:

- COM (2016) 821 - Proposta di Direttiva concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;
- COM (2016) 822 - Proposta di Direttiva relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.


Si allegano alla presente, per Vostra opportuna conoscenza, le proposte emendative inviate.

Cordialmente

IL SEGRETARIO TESORIERE
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (COM 2016/821)

PROPOSTA DI EMENDAMENTI RPT

Testo della Commissione	Proposta di emendamenti RPT
EMENDAMENTO - 1	
<p style="text-align: center;">CONSIDERANDO 7</p> <p>(7) L'obbligo di notifica stabilito dalla presente direttiva dovrebbe applicarsi alle misure normative degli Stati membri, quali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di carattere generale o qualunque altra norma vincolante di carattere generale, comprese norme adottate da organizzazioni professionali per disciplinare collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio. L'obbligo di notifica non dovrebbe invece applicarsi alle decisioni individuali adottate dalle autorità nazionali.</p>	<p style="text-align: center;">CONSIDERANDO 7</p> <p>(7) L'obbligo di notifica stabilito dalla presente direttiva dovrebbe applicarsi alle misure normative degli Stati membri, quali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di carattere generale o qualunque altra norma vincolante di carattere generale, comprese norme adottate da organizzazioni professionali per volta a disciplinare collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio. L'obbligo di notifica non dovrebbe invece applicarsi alle decisioni individuali adottate dalle autorità nazionali.</p>
	<p><i>Giustificazione dell'emendamento: il considerando 7 ipotizza un regime generale dell'obbligo di notifica eccessivamente ampio. Gli atti di regolazione e i provvedimenti adottati dalle organizzazioni professionali non possono introdurre autonomamente misure restrittive per l'accesso o l'esercizio di una professione senza un preventivo intervento di carattere legislativo o regolamentare da parte delle autorità statali. Inoltre, tali atti e provvedimenti spesso non sono comunicati ex ante alle autorità nazionali e, qualora dovessero recare elementi restrittivi all'esercizio di una professione, la proposta di direttiva presenta già sufficienti strumenti correttivi azionabili ex post. Pertanto, gli atti delle organizzazioni professionali non dovrebbero ricadere nell'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica.</i></p>
EMENDAMENTO - 2	
<p style="text-align: center;">CONSIDERANDO 8</p> <p>(8) L'obbligo per gli Stati membri di notificare i progetti di misure che stabiliscono regimi di autorizzazione o requisiti di cui all'articolo 4 della presente direttiva</p>	<p style="text-align: center;">CONSIDERANDO 8</p> <p>(8) L'obbligo degli Stati membri di notificare i progetti di misure che stabiliscono regimi di autorizzazione o requisiti di cui all'articolo 4 della presente direttiva almeno</p>

<p>almeno tre mesi prima della loro adozione è inteso a garantire che le misure adottate siano conformi alla direttiva 2006/123/CE. Affinché la procedura di notifica sia efficace, una consultazione sulle misure notificate dovrebbe aver luogo con sufficiente anticipo rispetto alla loro adozione. Ciò è opportuno per promuovere la trasparenza e una cooperazione efficace tra la Commissione e gli Stati membri e per sviluppare ulteriormente gli scambi tra la Commissione e le autorità nazionali sui regimi di autorizzazione e su taluni requisiti nuovi o modificati contemplati dalla direttiva 2006/123/CE, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Al fine di garantire l'efficacia della procedura, l'inosservanza dell'obbligo di notifica o di astensione dall'adozione di una misura notificata, anche durante il periodo successivo al ricevimento di una segnalazione, dovrebbe costituire un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.</p>	<p>tre mesi prima della loro adozione è inteso a garantire che le misure adottate siano conformi alla direttiva 2006/123/CE. Affinché la procedura di notifica sia efficace, una consultazione sulle misure notificate dovrebbe aver luogo con sufficiente anticipo rispetto alla loro adozione. Ciò è opportuno per promuovere la trasparenza e una cooperazione efficace tra la Commissione e gli Stati membri e per sviluppare ulteriormente gli scambi tra la Commissione e le autorità nazionali sui regimi di autorizzazione e su taluni requisiti nuovi o modificati contemplati dalla direttiva 2006/123/CE, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Al fine di garantire l'efficacia della procedura, l'inosservanza dell'obbligo di notifica o di astensione dall'adozione di una misura notificata, anche durante il periodo successivo al ricevimento di una segnalazione, dovrebbe costituire un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli, la cui gravità, anche in relazione al regime sanzionatorio applicabile nei confronti degli Stati membri inadempienti, deve essere valutata in modo proporzionale alla rilevanza del progetto di misura.</p>
	<p>Giustificazione: <i>La proposta di direttiva non approfondisce il concetto di “infrazione sostanziale di carattere grave”, dato che non indica il tipo di infrazione, la sua rilevanza e soprattutto le conseguenze che derivano per gli Stati membri e le organizzazioni professionali implicate quando esiste una violazione dell’obbligo della notifica delle norme. Le conseguenze devono essere proporzionate in considerazione dell’importanza e rilevanza del progetto di misura.</i></p>
<p>EMENDAMENTO – 3</p>	
<p>CONSIDERANDO 15</p> <p>(15) L'inosservanza dell'obbligo di notificare i progetti di misure almeno tre mesi prima della loro adozione e/o di astenersi dall'adozione della misura notificata durante questo periodo e, se del caso, nei tre mesi successivi al ricevimento di una segnalazione, dovrebbe costituire un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.</p>	<p>CONSIDERANDO 15</p> <p>(15) L'inosservanza dell'obbligo di notificare i progetti di misure almeno tre mesi prima della loro adozione e/o di astenersi dall'adozione della misura notificata durante questo periodo e, se del caso, nei tre mesi successivi al ricevimento di una segnalazione, dovrebbe costituire un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli, la cui gravità, anche in relazione al regime sanzionatorio applicabile nei confronti degli Stati membri inadempienti, deve essere valutata in modo proporzionale alla rilevanza del progetto di misura.</p>
	<p>Giustificazione: <i>La proposta di direttiva non definisce il concetto di “infrazione sostanziale”, dato che non specifica il tipo di infrazione, la sua portata e soprattutto le conseguenze che derivano per gli Stati Membri e le organizzazioni professionali implicate quando si produce una violazione dell’obbligo di notifica. Le conseguenze dovrebbero essere proporzionali alla natura e alla rilevanza del progetto di misura da notificare.</i></p>

<p>EMENDAMENTO – 4</p>	
<p>ARTICOLO 3 – Paragrafo 4</p> <p>L'inosservanza di uno degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, o all'articolo 6, paragrafo 2, costituisce un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.</p>	<p>ARTICOLO 3 – Paragrafo 4</p> <p>L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis, o all'articolo 6, paragrafo 2, costituisce un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli, la cui gravità, anche in relazione al regime sanzionatorio applicabile nei confronti degli Stati membri inadempienti, sarà valutata in modo proporzionale alla rilevanza del progetto di misura.</p>
	<p>Giustificazione: <i>La proposta di direttiva non definisce il concetto di "infrazione sostanziale", dato che non specifica il tipo di infrazione, la sua portata e soprattutto le conseguenze che derivano per gli Stati Membri e le organizzazioni professionali implicate quando si produce una violazione dell'obbligo di notifica. Le conseguenze dovrebbero essere proporzionali alla rilevanza e alla portata del progetto di misura da notificare</i></p>
<p>EMENDAMENTO – 5</p>	
<p>ARTICOLO 3 – Paragrafo 5</p> <p>Gli stati membri nell'ambito di ogni notifica, forniscono informazioni che dimostrano la conformità con la direttiva 2006/123/CE del regime di autorizzazione o del requisito notificato.</p> <p>Dette informazioni ne identificano il motivo imperativo o di interesse generale e spiegano le ragioni per cui il regime di autorizzazione o il requisito notificato non è discriminatorio in base alla cittadinanza o alla residenza ed è proporzionato.</p> <p>Tali informazioni comprendono una valutazione che dimostri che non esistono mezzi alternativi meno restrittivi nonché precisi elementi che consentano di supportare il ragionamento presentato dallo Stato membro notificante.</p>	<p>ARTICOLO 3 – Paragrafo 5</p> <p>Gli stati membri nell'ambito di ogni notifica, forniscono informazioni che dimostrano la conformità con la direttiva 2006/123/CE del regime di autorizzazione o del requisito notificato.</p> <p>Dette informazioni ne identificano il motivo imperativo o di interesse generale e spiegano le ragioni per cui il regime di autorizzazione o il requisito notificato non è discriminatorio in base alla cittadinanza o alla residenza ed è proporzionato.</p> <p>Tali informazioni comprendono una valutazione che dimostri che non esistono mezzi alternativi meno restrittivi nonché precisi elementi che consentano di supportare il ragionamento presentato dallo Stato membro notificante del motivo per cui il regime di autorizzazione o il requisito è idoneo a garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito; non va al di là di quanto è necessario per conseguire il proprio obiettivo e non è possibile sostituire il regime di autorizzazione o i requisiti con altre misure meno restrittive che ottengono lo stesso risultato.</p>
	<p>Giustificazione: <i>Potrebbero non essere disponibili prove specifiche in tutti i casi. Questa mancanza di dati è un problema con cui l'UE ha familiarità. Pertanto la fornitura di "prove specifiche" non può essere un requisito obbligatorio; anche un test di proporzionalità non sarà in grado di garantire la disponibilità di tali prove. Non è necessario ampliare l'ambito della valutazione necessaria.</i></p>
<p>EMENDAMENTO - 6</p>	

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5 - Paragrafo 5</p> <p>Nel caso in cui né la Commissione né gli altri Stati membri abbiano presentato osservazioni su un progetto di misura notificato entro i due mesi di cui al paragrafo 3, il periodo di consultazione termina immediatamente.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5 - Paragrafo 5</p> <p>Nel caso in cui né la Commissione né gli altri Stati membri abbiano presentato osservazioni su un progetto di misura notificato entro i due mesi di cui al paragrafo 3, il periodo di consultazione termina immediatamente. La Commissione è vincolata alla sua attestazione di conformità, che può formare oggetto di revisione solo in sede giudiziaria.</p>
	<p>Giustificazione: <i>In caso di una valutazione positiva da parte della Commissione, dovrebbe essere un ulteriore vantaggio. Sarebbe anche una notevole motivazione per gli Stati membri se un risultato positivo avesse un certo effetto, vale a dire che la Commissione è formalmente vincolata dal proprio presupposto di conformità anche in seguito e che pertanto può essere contestata solo dalla giurisprudenza.</i></p>
EMENDAMENTO – 7	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 - Paragrafo 1</p> <p>Prima della scadenza del periodo di consultazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione può segnalare allo Stato membro notificante le proprie preoccupazioni in merito alla compatibilità con la direttiva 2006/123/CE del progetto di misura notificato e l'intenzione di adottare una decisione di cui all'articolo 7.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 - Paragrafo 1</p> <p>Prima della scadenza del periodo di consultazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione può segnalare inviare un avviso allo Stato membro notificante, precisando le proprie preoccupazioni in merito alla compatibilità con la direttiva 2006/123/CE del progetto di misura notificato e l'intenzione di adottare una decisione di cui all'articolo 7.</p>
	<p>Giustificazione: <i>Non si vede il valore aggiunto di ulteriori misure ex-ante, come il periodo di fermo previsto che non si basano nemmeno su valutazioni giuridiche indipendenti e dubita sinceramente la proporzionalità di tali interferenze sostanziali nelle procedure legislative nazionali. Le controversie sulla questione della conformità si basano principalmente sul fatto che l'interpretazione degli Stati membri si differenzia spesso dall'interpretazione della UE. Inoltre, se uno Stato membro deve passare attraverso una procedura di consultazione che comporta un considerevole sforzo, occorrerebbe un ulteriore vantaggio.</i></p>
EMENDAMENTO – 8	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 - Paragrafo 2</p> <p>Al ricevimento di tale segnalazione, lo Stato membro notificante non adotta il progetto di misura per tre mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di consultazione.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 - Paragrafo 2</p> <p>Al ricevimento di tale segnalazione dell'avviso, lo Stato membro notificante non adotta il progetto di misura per tre mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di consultazione fornisce alla Commissione appropriate spiegazioni circa l'adeguatezza del progetto di misura alla direttiva 2006/123/CE, adottando al contempo ogni misura correttiva ritenuta necessaria.</p> <p>Se la Commissione è soddisfatta delle spiegazioni fornite e delle misure correttive eventualmente adottate, ne dà immediato riscontro allo Stato membro notificante ed emette un'attestazione di conformità. La Commissione</p>

	resta vincolata a tale attestazione, che può formare oggetto di revisione solo in sede giudiziaria.
	Giustificazione: <i>Non si vede il valore aggiunto di ulteriori misure ex-ante, come il periodo di fermo previsto che non si basano nemmeno su valutazioni giuridiche indipendenti e dubita sinceramente la proporzionalità di tali interferenze sostanziali nelle procedure legislative nazionali. Le controversie sulla questione della conformità si basano principalmente sul fatto che l'interpretazione degli Stati membri si differenzia spesso dall'interpretazione della UE. Inoltre, se uno Stato membro deve passare attraverso una procedura di consultazione che comporta un considerevole sforzo, occorrerebbe un ulteriore vantaggio.</i>
EMENDAMENTO – 9	
ARTICOLO 7 Qualora la Commissione abbia effettuato una segnalazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, essa può, entro il termine di 3 mesi a decorrere dalla data di scadenza del periodo di consultazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 , adottare una decisione con cui dichiara il progetto di misura incompatibile con la direttiva 2006/123/CE e con cui chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare il progetto di misura o, qualora la misura sia stata adottata in violazione dell'articolo 3, paragrafo 3 o dell'articolo 6, paragrafo 2, di abrogarla.	ARTICOLO 7 Qualora la Commissione abbia effettuato una segnalazione inviato un avviso a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, essa può, entro il termine di 3 mesi a decorrere dalla data di scadenza del periodo di consultazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 , di invio , adottare una decisione con cui dichiara il progetto di misura incompatibile con la direttiva 2006/123/CE e con cui chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare il progetto di misura o, qualora la misura sia stata adottata in violazione dell'articolo 3, paragrafo 3 o dell'articolo 6, paragrafo 2, di abrogarla. richiede allo Stato membro di astenersi dall'adottare il progetto di misura notificato ovvero di abrogarlo.
	Giustificazione: <i>La controversia sulla questione se una misura rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica si basa principalmente sul fatto che l'interpretazione degli Stati membri si differenzia spesso dall'interpretazione della UE. Le normative vigenti già assicurano che, qualora le interpretazioni differiscano, la decisione finale è presa da una giurisdizione indipendente. Non sarebbe proporzionale ampliare il campo di applicazione delle misure ex-ante nel modo proposto. L'emendamento suggerito è un minimo per assicurare che l'ambito delle misure ex-ante che consentano alla UE di "interferire" nei processi legislativi nazionali non venga ulteriormente ampliato.</i>
EMENDAMENTO – 10	

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8</p> <p>La Commissione pubblica su un sito web pubblico dedicato le notifiche presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e le relative misure adottate.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8</p> <p>La Commissione pubblica su un sito web pubblico dedicato le notifiche presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e le relative misure adottate.</p> <p>Qualora la Commissione invii a uno Stato membro un avviso a norma dell'art. 6, paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ricevente è tenuto a rendere noto il contenuto dell'avviso a tutti i soggetti interessati, ivi incluse le organizzazioni professionali.</p>
	<p>Giustificazione: <i>Le organizzazioni professionali e gli altri organismi rappresentativi coinvolti devono avere accesso alle segnalazioni che la Commissione europea potrà effettuare agli Stati membri di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.</i></p>

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (COM 2016/822)

PROPOSTA DI EMENDAMENTI RPT

TESTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA	PROPOSTA DI EMENDAMENTI RPT
EMENDAMENTO 1	
<p align="center">CONSIDERANDO 9</p> <p>(9) L'onere della prova della motivazione e della proporzionalità incombe agli Stati membri. Le motivazioni a supporto di una regolamentazione che possono essere adottate da uno Stato membro dovrebbero essere corredate di un'analisi dell'idoneità e della proporzionalità del provvedimento adottato da tale paese, nonché di precisi elementi suffraganti le argomentazioni.</p>	<p align="center">CONSIDERANDO 9</p> <p>(9) L'onere della prova della motivazione e della proporzionalità incombe agli sugli Stati membri. Le motivazioni a supporto di una regolamentazione che possono essere adottate da uno Stato membro dovrebbero essere corredate di da un'analisi dell'idoneità e della proporzionalità del provvedimento adottato da tale paese Stato membro, nonché di precisi elementi suffraganti le argomentazioni, condotta secondo modalità appropriate in funzione della rilevanza del provvedimento e all'interesse pubblico perseguito.</p>
<p>Giustificazione: Gli Stati membri sono tenuti a spiegare le ragioni per introdurre nuove o modificare le esistenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso o regolamentazione delle professioni regolamentate, ma non sono tenuti a dimostrare di aver eseguito il test di proporzionalità. Ciò sarebbe contrario alla distribuzione dei poteri tra l'UE e gli Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili della regolamentazione dell'accesso alle professioni e alle pratiche professionali conformemente ai principi di base della proporzionalità e della non discriminazione. L'UE non ha alcuna armonizzazione o potere legislativo.</p>	
EMENDAMENTO 2	
<p>CONSIDERANDO 11</p> <p>(11) Gli Stati membri dovrebbero procedere a valutazioni della proporzionalità in modo obiettivo e indipendente, anche nel caso in cui una professione sia regolamentata in via indiretta, mediante l'attribuzione del potere regolamentare a un determinato organismo professionale. In particolare, sebbene la valutazione da parte delle autorità locali, degli organismi di regolamentazione o delle organizzazioni professionali potrebbe in certi casi, a motivo della loro maggiore vicinanza alle condizioni locali e delle loro conoscenze specialistiche, metterli in condizione di individuare il modo migliore per conseguire gli</p>	<p align="center">CONSIDERANDO 11</p> <p>(11) Gli Stati membri dovrebbero procedere a valutazioni della proporzionalità in modo obiettivo e indipendente, anche nel caso in cui una professione sia regolamentata in via indiretta, mediante l'attribuzione del potere regolamentare a un determinato organismo professionale. In particolare, sebbene la valutazione da parte delle autorità locali, degli organismi di regolamentazione o delle organizzazioni professionali potrebbe in certi casi, a motivo della loro maggiore vicinanza alle condizioni locali e delle loro conoscenze</p>

<p>obiettivi di interesse pubblico, sono giustificati i timori nel caso in cui la scelta politica effettuata da tali autorità o organismi arrechi benefici agli operatori esistenti a scapito dei nuovi interessati a entrare nel mercato.</p>	<p>specialistiche, metterli in condizione di individuare il modo migliore per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico, sono giustificati i timori nel caso in cui la scelta politica effettuata da tali autorità o organismi arrechi benefici agli operatori esistenti a scapito dei nuovi interessati a entrare nel mercato.</p> <p>A tal fine, il contributo alla valutazione della proporzionalità offerto dalle autorità locali, dagli organismi di regolamentazione o dalle organizzazioni professionali va considerato, in certi casi, estremamente utile, poiché la loro maggiore vicinanza alle condizioni locali e le loro conoscenze specialistiche, può metterli in condizione di individuare il modo migliore per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico.</p>
<p>Giustificazione: E' importante che la valutazione di proporzionalità sia effettuata con la partecipazione degli organismi regolatori e delle organizzazioni professionali che gli Stati membri considerino competenti data la loro prossimità al contesto normativo e la loro conoscenza specializzata. Questi organismi e organizzazioni sono nelle migliori posizioni per trovare la maniera più adeguata per realizzare gli obiettivi di interesse generale indicati in questa proposta di direttiva.</p>	
<p>EMENDAMENTO 3</p>	
<p style="text-align: center;">CONSIDERANDO 12</p> <p>Qualora l'accesso a determinate attività di lavoro subordinato o autonomo e l'esercizio di tali attività siano subordinati al rispetto di determinate disposizioni relative a specifiche qualifiche professionali, stabilite direttamente o indirettamente dagli Stati membri, è necessario garantire che tali disposizioni siano giustificate da motivi di interesse pubblico, come quelli ai sensi del trattato, vale a dire di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.</p> <p>È importante garantire che i motivi di interesse pubblico siano adeguatamente individuati al fine di determinare l'intensità della regolamentazione. Ad esempio, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica, gli Stati membri dovrebbero godere di un margine di discrezionalità per decidere il livello di protezione della salute pubblica che desiderano garantire e il modo in cui tale protezione deve essere assicurata.</p> <p>È altresì necessario chiarire che, tra i motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti dalla Corte di giustizia, figurano il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la tutela della buona amministrazione della giustizia, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico</p>	<p style="text-align: center;">CONSIDERANDO 12</p> <p>Qualora l'accesso ad a determinate attività di lavoro subordinato o autonomo e l'esercizio di tali attività siano subordinati al rispetto di determinate disposizioni relative di determinati requisiti relativi a specifiche qualifiche professionali, stabilite direttamente o indirettamente dagli Stati membri, è necessario garantire che tali disposizioni requisiti siano giustificati giustificate da motivi di interesse pubblico, come quelli ai sensi del trattato, vale a dire di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.</p> <p>È altresì necessario chiarire che, tra i motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti dalla Corte di giustizia, figurano i seguenti: il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la tutela della buona amministrazione della giustizia; la garanzia dell'equità delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali; la sicurezza stradale; la garanzia della qualità del lavoro artigianale; la ricerca e lo sviluppo; la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano; la salute degli animali; la proprietà intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. Secondo una costante giurisprudenza, ragioni di ordine puramente economico, aventi essenzialmente scopi protezionistici, come la promozione</p>

<p>nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. Secondo una costante giurisprudenza, ragioni di ordine puramente economico, aventi essenzialmente scopi protezionistici, come pure i motivi puramente amministrativi, quali lo svolgimento di controlli o la raccolta di dati statistici, non possono configurarsi come un motivo imperativo di interesse generale.</p>	<p>dell'economia nazionale a scapito delle libertà fondamentali, come pure i motivi puramente amministrativi, quali lo svolgimento di controlli o la raccolta di dati statistici, non possono configurarsi come un motivo imperativo di interesse generale.</p> <p>Devono essere altresì considerati quali principi generali di interesse generale la sanità pubblica, la sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita, la sicurezza dei dati, la sicurezza alimentare, la sicurezza industriale ed energetica.</p> <p>È importante garantire che i motivi di interesse pubblico siano adeguatamente individuati al fine di determinare l'intensità della il livello appropriato di regolamentazione. Ad esempio, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica, gli Stati membri dovrebbero godere di un margine di discrezionalità per decidere il livello di protezione della salute pubblica che desiderano garantire e il modo in cui tale protezione deve essere assicurata. laddove i rischi per i motivi di interesse pubblico aumentino, gli Stati membri dovrebbero avere un certo margine di valutazione entro il quale possono stabilire il grado di protezione che desiderano assicurare e, se del caso, inasprire la regolamentazione vigente. Il fatto che uno Stato membro imponga norme meno severe rispetto a un altro Stato membro non significa che le norme di quest'ultimo siano sproporzionate e dunque incompatibili con il diritto dell'Unione.</p>
<p>Giustificazione: L'elenco dei motivi imperativi di interesse pubblico si deve completare con motivi aggiuntivi che rafforzino la protezione delle persone e degli interessi generali, universalmente riconosciuti e considerati in altre fonti della legislazione europea.</p>	
<p>EMENDAMENTO 4</p>	
<p>CONSIDERANDO 13</p> <p>(13) Se uno Stato membro intende regolamentare una professione o modificare le norme in vigore, va tenuto conto della natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare dei rischi per i consumatori, i professionisti o terzi. Occorre prendere in considerazione anche il fatto che, nell'ambito dei servizi professionali, si osserva in genere un'asimmetria informativa tra i consumatori e i professionisti. I professionisti possiedono un elevato livello di conoscenze tecniche che i consumatori potrebbero non avere: risulta pertanto difficile per questi ultimi valutare la qualità dei servizi loro prestati.</p>	<p>CONSIDERANDO 13</p> <p>13) Se uno Stato membro intende regolamentare una professione o modificare le norme in vigore, va tenuto conto della natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare dei rischi per i consumatori, i professionisti o terzi. Occorre prendere in considerazione anche il fatto che, nell'ambito dei servizi professionali, si osserva in genere un'asimmetria informativa tra i consumatori e i professionisti. I professionisti possiedono un elevato livello di conoscenze tecniche che i consumatori potrebbero non avere: risulta pertanto difficile per questi ultimi valutare la qualità dei servizi loro prestati.</p> <p>Gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri di proporzionalità stabiliti dalla presente direttiva all'atto di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o modificano sostanzialmente quelle esistenti, nella misura in cui tali criteri sono rilevanti per una determinata professione. La portata della valutazione dovrebbe essere proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione introdotta e dovrebbe</p>

	prendere in considerazione il contesto regolamentare nella sua interezza per una certa professione regolamentata.
Giustificazione: E' necessario chiarire che l'applicazione della proposta di direttiva e la conseguente realizzazione della valutazione di proporzionalità si devono riferire alle modificazioni sostanziali di disposizioni legislative che restringono l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio in modo sostanziale, Cioè, quando le modificazioni costituiscono un autentico ostacolo ingiustificato e sproporzionato all'esercizio della professione. L'applicazione della direttiva quando esistano modificazioni di carattere marginale possono determinare la paralisi degli organismi legislativi degli Stati membri.	
EMENDAMENTO 5	
CONSIDERANDO 15 (15) I requisiti connessi alle qualifiche professionali dovrebbero essere considerati necessari solo nel caso in cui i provvedimenti esistenti, quali la normativa a tutela dei consumatori, non possono essere considerati idonei o realmente efficaci per conseguire l'obiettivo perseguito.	CONSIDERANDO 15 (15) I requisiti connessi alle qualifiche professionali dovrebbero essere considerati necessari solo nel caso in tutti i casi in cui i provvedimenti esistenti, quali la normativa a tutela dei consumatori, non possono essere considerati idonei e realmente efficaci per conseguire l'obiettivo perseguito a garantire in maniera appropriata la tutela di un interesse pubblico.
Giustificazione: E' concettualmente errato (oltre che estremamente rischioso) ricondurre la tutela dei titoli professionali e del legittimo affidamento del pubblico (e con esse il regime dei possibili requisiti di accesso ed esercizio di una professione) alla protezione legale dei consumatori. Nel primo caso, infatti, l'interesse pubblico tutelato è quello alla qualità delle prestazioni professionali, nel secondo caso a essere tutelata è la posizione del contraente debole (consumatore) rispetto a quello forte (professionista) all'interno del sinallagma contrattuale.	
EMENDAMENTO 6	
CONSIDERANDO 16 (16) Tra gli elementi che le autorità nazionali devono prendere in considerazione, quelli di maggiore importanza sono i seguenti: il nesso tra l'ambito delle attività esercitate nel quadro di una professione e la qualifica professionale richiesta; la complessità delle mansioni, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste; l'esistenza di percorsi diversi per ottenere la qualifica professionale; l'ambito delle attività professionali, riservate ai titolari di una determinata qualifica professionale e, in particolare, se le attività riservate a determinati professionisti possano essere condivise con altri professionisti; il grado di autonomia nell'esercizio di una professione regolamentata, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato.	CONSIDERANDO 16 (16) Tra gli elementi che le autorità nazionali devono prendere in considerazione, quelli di maggiore importanza sono i seguenti: il nesso tra l'ambito delle attività esercitate nel quadro di una professione e la qualifica professionale richiesta; la complessità delle mansioni, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste; l'esistenza di percorsi diversi per ottenere la qualifica professionale; l'ambito delle attività professionali, riservate ai titolari di una determinata qualifica professionale e, in particolare, se le attività riservate a determinati professionisti possano essere condivise con altri professionisti; il grado di autonomia nell'esercizio di una professione regolamentata, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato. La mancata considerazione di alcuni degli elementi dianzi menzionati non comporta una violazione formale nell'esecuzione della valutazione di proporzionalità.
Giustificazione: I criteri indicati nella proposta di direttiva possono comportare risultati differenti a seconda del criterio di prova scelto, delle persone o degli organismi che lo realizzano. Non tutti i criteri menzionati nella proposta di direttiva sono applicabili a tutte le professioni, per modo che ciò potrebbe comportare la creazione di obbligazioni sproporzionate in alcuni Stati membri, che arrecherebbero a loro volta distorsioni sul mercato.	

EMENDAMENTO 7	
<p>CONSIDERANDO 19</p> <p>(19) Gli Stati membri dovrebbero eseguire un confronto tra il provvedimento nazionale in questione e le soluzioni alternative e meno restrittive che consentirebbero di conseguire lo stesso obiettivo imponendo minori restrizioni. Allorché i provvedimenti sono giustificati dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza ripercussioni negative su terzi, l'obiettivo potrebbe essere conseguito con mezzi meno restrittivi rispetto all'opzione di riservare le attività ai professionisti, quali la protezione del titolo professionale o l'iscrizione a un albo professionale. La regolamentazione tramite attività riservate dovrebbe essere utilizzata soltanto nei casi in cui i provvedimenti mirano a prevenire un rischio di grave pregiudizio per gli obiettivi di interesse pubblico.</p>	<p>CONSIDERANDO 19</p> <p>(19) Gli Stati membri dovrebbero eseguire un confronto tra il provvedimento nazionale in questione e le soluzioni alternative e meno restrittive che consentirebbero di conseguire lo stesso obiettivo imponendo minori restrizioni. Allorché i provvedimenti sono giustificati dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza ripercussioni negative su terzi, l'obiettivo potrebbe essere conseguito con mezzi meno restrittivi rispetto all'opzione di riservare le attività ai professionisti, quali la protezione del titolo professionale o l'iscrizione a un albo professionale. Tuttavia, la regolamentazione tramite attività riservate dovrebbe essere utilizzata <u>soltanto in tutti i</u> casi in cui i provvedimenti mirano a prevenire un rischio di <u>grave</u> pregiudizio per gli obiettivi di interesse pubblico.</p>
<p>Giustificazione: E' concettualmente errato (oltre che estremamente rischioso) ricondurre la tutela dei titoli professionali e del legittimo affidamento del pubblico (e con esse il regime dei possibili requisiti di accesso ed esercizio di una professione) alla protezione legale dei consumatori. Nel primo caso, infatti, l'interesse pubblico tutelato è quello alla qualità delle prestazioni professionali, nel secondo caso a essere tutelata è la posizione del contraente debole (consumatore) rispetto a quello forte (professionista) all'interno del sinallagma contrattuale.</p>	
EMENDAMENTI 8	
<p>CONSIDERANDO 20 bis (nuovo)</p>	<p>CONSIDERANDO 20 bis (nuovo)</p> <p>(20 bis) L'introduzione di ulteriori requisiti potrebbe essere indicata per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico. Il semplice fatto che debba essere valutato l'effetto singolo o combinato non significa che i requisiti siano <i>prima facie</i> sproporzionati. Ad esempio, l'obbligo di sottoporsi a sviluppo professionale continuo potrebbe essere indicato per assicurare che i professionisti tengano il passo con gli sviluppi nei rispettivi campi, a condizione che non ponga condizioni discriminatorie e sproporzionate a scapito dei nuovi arrivati. Analogamente, l'appartenenza obbligatoria a una organizzazione professionale dovrebbe essere considerata appropriata laddove le organizzazioni professionali sono incaricate dallo Stato di salvaguardare i relativi obiettivi di interesse pubblico, ad esempio supervisionando l'esercizio legittimo della professione o organizzando o supervisionando la formazione professionale continua; laddove l'indipendenza di una professione non possa essere garantita adeguatamente con altri mezzi, gli Stati membri possono considerare l'applicazione di tutele, come la limitazione della partecipazione azionaria di persone esterne alla professione o stabilendo che la maggioranza dei diritti di voto debba essere detenuta da persone che esercitano la professione, a condizione che tali tutele non vadano oltre lo stretto necessario a proteggere l'obiettivo di interesse pubblico. Qualora l'introduzione di ulteriori requisiti comporti una duplicazione dei requisiti già previsti da uno Stato membro nel contesto di altre</p>

	norme o procedure, tali requisiti non possono essere considerati proporzionati per il conseguimento dell'obiettivo perseguito.
Giustificazione: In conformità alla giurisprudenza consolidata, gli Stati membri possono imporre requisiti relativi all'accesso a determinate professioni, per esempio l'iscrizione a organizzazioni professionali, la formazione continua, ecc., che possono essere importanti per realizzare l'obiettivo di interesse generale, e devono accettarsi a meno che siano sproporzionati. Pertanto, è necessario chiarire in quali casi si considerino sproporzionati tali requisiti.	
EMENDAMENTO 9	
CONSIDERANDO 20 TER (NUOVO)	CONSIDERANDO 20 TER (NUOVO) (20) La valutazione della proporzionalità delle disposizioni normative idonee a limitare l'accesso alle professioni regolamentate deve essere disciplinata sul piano procedurale per consentire alle autorità competenti di coinvolgere in tale attività tutti i soggetti interessati, come per esempio le organizzazioni professionali.
Giustificazione: Gli obiettivi di affidabilità e di comparabilità delle valutazioni di proporzionalità sarebbero salvaguardati grazie a un metodo standardizzato che gli Stati membri dovrebbero utilizzare per svolgere dette prove di proporzionalità, garantendo che così le norme si applichino nello stesso modo da parte di tutte le autorità nazionali.	
EMENDAMENTO 10	
CONSIDERANDO 21 (21) Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno è essenziale garantire che, prima di introdurre nuovi provvedimenti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, gli Stati membri forniscano informazioni ai cittadini, alle associazioni rappresentative o ad altri pertinenti portatori di interesse, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione.	CONSIDERANDO 21 (21) Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno è essenziale garantire che, prima al momento di introdurre nuovi provvedimenti requisiti o di modificare requisiti esistenti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, gli Stati membri forniscano informazioni ai cittadini, alle organizzazioni professionali , alle associazioni rappresentative o ad altri pertinenti portatori di interesse, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione.
Giustificazione: Le organizzazioni professionali, che conoscono la realtà della professione, dovrebbero essere informate sull'introduzione di nuove misure che restringano o liberalizzino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, permettendo alle stesse organizzazioni di manifestare le proprie opinioni e punti di vista.	
EMENDAMENTO 11	
ARTICOLO 1 Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti.	ARTICOLO 1 Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva raccomandazione stabilisce norme su un quadro comune le linee guida per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della in caso di modifica di quelle esistenti.

<p>Giustificazione: Il principio di proporzionalità è codificato sia nei trattati dell'Unione che nella legislazione dell'UE. Esso già produce effetti come parte integrante della norma sostanziale di diritto ai sensi dell'art. 2, 5 TEU. E' un principio giuridico che fa parte del quadro giuridico fisso di tutti i paesi europei. Gli Stati membri hanno generalmente in essere requisiti per assicurare che tutta la legislazione, compresa la regolamentazione professionale, sia adatta allo scopo e che esista un esame della proporzionalità delle norme esistenti e future per le libere professioni. Se una prova di proporzionalità deve essere effettuata prima di adottare qualsiasi misura o decisione, essa ha una funzione dinamica, che non può essere prescritta, staticamente, da una direttiva. Inoltre, tenuto conto della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia e dell'articolo 59, comma 3, della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, esiste già un quadro giuridico uniforme UE per verificare la proporzionalità delle norme nazionali per le professioni. La conformità a questa giurisprudenza può anche essere adeguatamente garantita a livello nazionale.</p>	
<p>EMENDAMENTO 12</p>	
<p>ARTICOLO 2 – Paragrafo 2</p> <p>Nei casi in cui specifiche prescrizioni riguardanti la regolamentazione di una determinata professione siano stabilite in altri atti dell'Unione, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano.</p>	<p>ARTICOLO 2 – Paragrafo 2</p> <p>soppresso</p>
<p>Giustificazione: Sostenendo la posizione che richiede la trasformazione della direttiva in una semplice raccomandazione, la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, par. 2 non ha più ragion d'essere, perché la raccomandazione non è un atto legislativo come la direttiva e il regolamento e in nessun caso le relative previsioni possono imporsi sulla legislazione vigente.</p>	
<p>EMENDAMENTO 13</p>	
<p>ARTICOLO 3 Paragrafo a)</p> <p>Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 2005/36/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:</p> <p>a) "titolo professionale protetto": una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'uso del titolo in un'attività professionale o un gruppo di attività professionali è subordinato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una determinata qualifica professionale nel settore in questione e secondo cui l'uso improprio di tale titolo è soggetto a sanzioni o altri provvedimenti;</p>	<p>ARTICOLO 3 Paragrafo a)</p> <p>Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 2005/36/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:</p> <p>a) "titolo professionale protetto": una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'uso del titolo in un'attività professionale o un gruppo di attività professionali è subordinato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una formazione accademica specifica o a una determinata qualifica professionale nel settore in questione e secondo cui l'uso improprio di tale titolo è soggetto a sanzioni o altri provvedimenti;</p>
<p>Giustificazione: Alcune attività professionali sono riservate ai possessori di un titolo professionale che si ottiene dopo il conseguimento di una necessaria formazione accademica specifica.</p>	

EMENDAMENTO 14	
ARTICOLO 4 – Paragrafo 3 I motivi per considerare che una disposizione è giustificata, necessaria e proporzionata sono suffragati da elementi di prova qualitativi e ove possibile quantitativi.	ARTICOLO 4 - Paragrafo 3 I motivi per considerare che una disposizione è giustificata, necessaria e proporzionata sono suffragati da elementi di prova qualitativi e ove possibile quantitativi. devono essere stabilite dagli Stati membri.
Giustificazione: nel processo di valutazione devono essere concessi margini di discrezionalità agli Stati membri o alle autorità competenti. L'intensità del test dovrebbe riflettere il contenuto e la portata della nuova revisione del regolamento. In particolare, in combinato disposto con la proposta della Commissione sulla riforma della procedura di notifica, si teme che l'autorità di valutazione sarebbe altrimenti limitata e trasferita alla Commissione.	
EMENDAMENTO 15	
ARTICOLO 4 – Paragrafo 4 Gli Stati membri verificano periodicamente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio con una frequenza appropriata alla regolamentazione in questione, tenendo in debito conto eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all'adozione del provvedimento in questione.	ARTICOLO 4 - Paragrafo 4 Gli Stati membri verificano periodicamente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che limitano alle professioni regolamentate o il loro esercizio con una frequenza appropriata alla regolamentazione in questione, tenendo e tengono in debito conto eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all'adozione del provvedimento in questione.
Giustificazione: la valutazione di proporzionalità delle disposizioni legislative che restringono l'accesso alle professioni regolamentate e la conseguente eliminazione di barriere di accesso alla professione, possono avere alcuni effetti positivi per lo sviluppo del mercato interno, ma anche produrre effetti negativi che riguardino l'ordine pubblico e la sicurezza o la salute pubblica, L'applicazione della proposta di direttiva deve pure considerare uno strumento di valutazione periodica dell'impatto.	
EMENDAMENTO 16	
ARTICOLO 4 – Paragrafo 5 Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che la valutazione della proporzionalità di cui al paragrafo 1 sia condotta in modo obiettivo e indipendente, anche con la partecipazione di organismi di controllo indipendenti.	ARTICOLO 4 Paragrafo 5 Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che la valutazione della proporzionalità di cui al paragrafo 1 sia condotta in modo obiettive oggettivo e indipendente.
Giustificazione: deve essere cura degli Stati membri adottare provvedimenti che garantiscano l'oggettività ed indipendenza della valutazione di proporzionalità.	
EMENDAMENTO 17	
ARTICOLO 5 – Paragrafo 2 Le pertinenti autorità competenti valutano in particolare se tali disposizioni sono obiettivamente giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità	ARTICOLO 5 – Paragrafo 2 Le pertinenti autorità competenti Gli Stati membri valutano in particolare se tali disposizioni sono obiettivamente giustificate da motivi di ordine pubblico, di

<p>pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.</p>	<p>sicurezza pubblica o di sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, la sicurezza stradale, la garanzia della qualità del lavoro artigianale, la ricerca e lo sviluppo, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale, la sicurezza nei luoghi di lavoro e vita, la sicurezza dei dati digitali, la sicurezza industriale ed energetica.</p>
<p>Giustificazione: L'elenco dei motivi imperativi di interesse pubblico deve completarsi con motivi aggiuntivi che rafforzino la protezione rispetto alle persone e agli interessi generali, universalmente riconosciuti e contemplati variamente nella legislazione europea.</p>	
<p>EMENDAMENTO 18</p>	
<p>Articolo 6</p> <p>1. Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri valutano se tali disposizioni siano necessarie e idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo.</p> <p>2. Nel valutare la necessità e la proporzionalità delle disposizioni, le pertinenti autorità competenti prendono in considerazione in particolare:</p> <p>A) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i consumatori, i professionisti o terzi;</p> <p>B) l'idoneità della disposizione, in particolare per quanto attiene alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito, e se essa rispecchia realmente tale scopo in modo coerente e sistematico e affronta pertanto i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per attività comparabili;</p> <p>C) la necessità di tale disposizione e, in particolare, se le vigenti norme di natura specifica o più generale, quali la normativa sulla sicurezza dei prodotti o le norme a tutela dei consumatori, siano insufficienti a tutelare l'obiettivo perseguito;</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6</p> <p>1. Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o modificare le norme esistenti che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri valutano verificano se tali disposizioni norme siano necessarie e idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo raggiungimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo se ostacolano l'esercizio delle libertà fondamentali nel quadro del trattato UE. Il semplice fatto che uno Stato membro adotta norme meno severe di un altro Stato membro non significa che le norme di quest'ultimo Stato membro siano sproporzionate.</p> <p>2. Nel valutare la necessità e proporzionalità delle disposizioni norme, le pertinenti autorità competenti prendono in considerazione in particolare: l'ambito dell'esame dovrebbe essere adeguato al contenuto e all'impatto delle norme. Gli Stati membri hanno un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda la proporzionalità. Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione a:</p> <p>A) la natura specifici dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i consumatori, i professionisti o terzi; per i consumatori, i professionisti e terzi associati agli obiettivi di interesse pubblico; connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i consumatori, i professionisti o terzi; per i consumatori, i professionisti e terzi associati agli obiettivi di interesse pubblico;</p> <p>B) l'idoneità della disposizione, in particolare per quanto attiene alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito, e se essa rispecchia</p>

D) il nesso tra l'ambito delle attività esercitate nel quadro di una professione o a essa riservate e la qualifica professionale richiesta;

E) il nesso tra la complessità delle mansioni e il necessario possesso di determinate qualifiche professionali, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste, nonché l'esistenza di percorsi diversi per ottenere la qualifica professionale;

F) l'ambito delle attività professionali riservate ai titolari di una determinata qualifica professionale, segnatamente se e perché le attività riservate a determinate professioni possono o non possono essere condivise con altre professioni;

G) il grado di autonomia nell'esercizio di una professione regolamentata e l'incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato;

H) gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono ridurre l'asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori;

I) l'incidenza economica del provvedimento, in particolare per quanto riguarda il grado di concorrenza sul mercato e la qualità del servizio prestato, nonché l'impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione;

J) la possibilità di ricorrere a soluzioni meno restrittive per conseguire l'obiettivo di interesse pubblico;

K) l'effetto cumulativo delle restrizioni all'accesso a una professione e al suo esercizio, in particolare in che modo ciascuno di tali requisiti contribuisca al conseguimento, e se sia necessario al conseguimento, dello stesso obiettivo di interesse pubblico.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera j), allorché i provvedimenti sono giustificati dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza ripercussioni negative su terzi, le pertinenti autorità competenti valutano in particolare se l'obiettivo possa essere conseguito mediante un titolo professionale protetto senza che le attività siano riservate.

4. Ai fini del paragrafo 2, lettera k), le pertinenti autorità competenti valutano in particolare l'effetto cumulativo dell'imposizione di ciascuno dei seguenti

~~realmente tale scopo in modo coerente e sistematico e affronta pertanto i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per attività comparabili; l'adeguatezza delle disposizioni per raggiungere l'obiettivo desiderato;~~

(B bis) se le disposizioni consentano di conseguire l'obiettivo perseguito in modo coerente e sistematico

C) la necessità ~~di tale~~ della disposizione e, in particolare, se le **vigenti norme di natura specifica o più generale, quali la normativa sulla sicurezza dei prodotti e le norme a tutela dei consumatori, siano insufficienti a tutelare l'obiettivo perseguito;** norme esistenti di natura specifica o generale non proteggano adeguatamente l'obiettivo previsto;

(C bis) la possibilità di ricorrere a mezzi meno restrittivi per conseguire l'obiettivo di interesse pubblico. A seconda delle disposizioni, gli Stati membri o le autorità competenti dovrebbero tener conto dei seguenti elementi:

D) il nesso tra l'ambito delle attività ~~esercitate nel quadro di~~ coperte da una professione o ~~a essa riservate~~ riservato ad essa e la necessaria qualifica professionale ~~richiesta~~;

E) ~~il nesso~~ il legame tra la complessità ~~delle mansioni~~ dei compiti e il ~~necessario~~ possesso di ~~determinate qualifiche professionali~~, una qualifica professionale specifica, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste, nonché l'esistenza di diversi modi per raggiungere il livello professionale qualificazione;

F) ~~l'ambito delle attività professionali riservate ai titolari di una determinata qualifica professionale, segnatamente se e perché le attività riservate a determinate professioni possono o non possono essere condivise con altre professioni;~~ se e perché le attività riservate a talune professioni possano essere condivise o meno con altre professioni;

G) il grado di autonomia ~~nell'esercizio di una professione regolamentata e l'incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato;~~ nella pratica di una professione regolamentata e l'impatto delle norme che disciplinano l'organizzazione e il monitoraggio sul raggiungimento dell'obiettivo desiderato, in particolare quando le attività connesse a una professione

<p>requisiti:</p> <p>a) attività riservate, in contemporanea con il titolo professionale protetto;</p> <p>b) requisiti relativi allo sviluppo professionale continuo;</p> <p>c) norme relative all'organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione</p> <p>d) obblighi di registrazione, di autorizzazione o di affiliazione a un ordine, in particolare quando tali requisiti implicano il possesso di una determinata qualifica professionale;</p> <p>e) restrizioni quantitative, segnatamente i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni all'esercizio di una professione o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in possesso di determinate qualifiche professionali;</p> <p>f) requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia di assetto proprietario o di gestione di una società, nella misura in cui tali requisiti sono direttamente connessi all'esercizio della professione regolamentata;</p> <p>g) restrizioni territoriali, in particolare quando la professione è regolamentata in modo diverso nelle varie parti del territorio di uno Stato membro;</p> <p>h) requisiti che limitano l'esercizio di una professione regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonché norme di incompatibilità;</p> <p>i) requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi di assicurazione personale o collettiva della responsabilità professionale;</p> <p>j) requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all'esercizio della professione.</p>	<p>regolamentata sono sotto il controllo e la responsabilità di un adeguato Specializzato qualificato;</p> <p>H) gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono ridurre l'asimmetria informativa tra professionisti e consumatori;</p> <p>I) l'incidenza economica del provvedimento, in particolare per quanto riguarda il grado di concorrenza sul mercato e la qualità del servizio prestato, nonché l'impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione;</p> <p>J) la possibilità di utilizzare mezzi meno restrittivi per conseguire l'obiettivo di interesse pubblico;</p> <p>K) l'effetto cumulativo delle restrizioni all'accesso e alla pratica della professione e, in particolare, a come contribuisce ciascuno di questi requisiti e se sia necessario conseguire lo stesso obiettivo di interesse pubblico.</p> <p>3. Ai fini del paragrafo 2, lettera j), qualora le misure siano giustificate dalla tutela dei consumatori e qualora i rischi individuati siano limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza influenzare negativamente i terzi, le autorità competenti valutano in particolare se l'obiettivo può essere raggiunto da un titolo professionale protetto senza riservare attività.</p> <p>4. Ai fini del paragrafo 2, lettera k), le autorità competenti valutano in particolare l'effetto cumulativo di imporre uno dei seguenti requisiti:</p> <p>A) attività riservate, esistenti a fianco del titolo professionale protetto;</p> <p>B) requisiti di sviluppo professionale continuo;</p> <p>C) norme relative all'organizzazione della professione, dell'etica professionale e della vigilanza;</p> <p>D) obblighi di adesione, registrazione o autorizzazione in camera, in particolare quando tali requisiti implicano il possesso di una determinata qualifica professionale;</p> <p>E) le restrizioni quantitative, in particolare i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni alla pratica o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, dirigenti o rappresentanti che detengono titoli professionali specifici;</p> <p>F) requisiti o requisiti specifici di forma giuridica relativi alla partecipazione o alla gestione di una società, nella misura in cui tali requisiti siano direttamente connessi all'esercizio della professione regolamentata;</p> <p>G) restrizioni territoriali, in particolare quando la professione è disciplinata in parti del territorio di uno Stato membro in modo diverso;</p> <p>H) i requisiti che limitano l'esercizio di una professione regolamentata in comune e in partenariato, nonché le norme di incompatibilità;</p>
--	--

	<p>I) i requisiti relativi alla copertura assicurativa o ad altri mezzi personali o collettivi in materia di responsabilità professionale; J) requisiti di conoscenza della lingua, nella misura necessaria per esercitare la professione.</p>
<p>Giustificazione: I criteri indicati nella proposta di direttiva possono comportare risultati differenti a seconda del criterio di prova scelto, delle persone o degli organismi che lo realizzano. Non tutti i criteri menzionati nella proposta di direttiva sono applicabili a tutte le professioni, per modo che ciò potrebbe comportare la creazione di obbligazioni sproporzionate in alcuni Stati membri, che arrecherebbero a loro volta distorsioni sul mercato. Inoltre, si teme che l'introduzione di un elenco dettagliato delle linee guida per un test di proporzionalità porterà ad una maggiore burocrazia e quindi a costi aggiuntivi. Pertanto, la proposta contraddice gli sforzi della Commissione per semplificare le procedure e ridurre la burocrazia.</p>	
<p>EMENDAMENTO 19</p>	
<p>ARTICOLO 7</p> <p>Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri informano, con mezzi appropriati, i cittadini, i destinatari di servizi, le associazioni rappresentative e i portatori di interessi diversi da coloro che esercitano la professione, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione.</p>	<p>ARTICOLO 7</p> <p>Prima di introdurre Quando introducono nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o modificano quelle esistenti, gli Stati membri informano, con mezzi appropriati, i cittadini, i destinatari di servizi, le associazioni rappresentative e i portatori di interessi diversi da coloro che esercitano la professione, le organizzazioni professionali e le parti che rappresentano gli interessi coinvolti, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione.</p>
<p>Giustificazione: L'obbligo di informazione deve riguardare ugualmente tutte le parti interessate, compresi i membri della professione in questione e le organizzazioni professionali, i quali devono poter prestare nello stesso modo la propria opinione quando gli Stati membri introducano o eliminino disposizioni legislative che restringano l'accesso alla professione.</p>	
<p>EMENDAMENTO 20</p>	
	<p>ARTICOLO 7 (bis) NUOVO</p> <p>L'obbligo di informare di cui al paragrafo precedente si applicherà altresì quando si introducano nuove disposizioni legislative, normative o amministrative che eliminino restrizioni all'eccesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o modifichino quelle già esistenti, e daranno l'opportunità di manifestare le relative opinioni.</p>
<p>Giustificazione: L'obbligo di informazione deve riguardare ugualmente tutte le parti interessate, compresi i membri della professione in questione e le organizzazioni professionali, i quali devono poter prestare nello stesso modo la propria opinione quando gli Stati membri introducano o eliminino disposizioni legislative che restringano l'accesso alla professione.</p>	

EMENDAMENTO 22	
<p>ARTICOLO 9 – Paragrafo 2</p> <p>Gli Stati membri e le altre parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissione o allo Stato membro che ha notificato le disposizioni.</p>	<p>ARTICOLO 9 – Paragrafo 2</p> <p>Gli Stati membri e le altre parti interessate, comprese le organizzazioni professionali, possono presentare osservazioni alla Commissione o allo Stato membro che ha notificato le disposizioni.</p>
<p>Giustificazione: Le organizzazioni professionali, che conoscono la realtà della professione, devono partecipare alla valutazione di proporzionalità delle disposizioni legislative che restringano l'accesso alle professioni regolamentate, intervenendo insieme alle autorità competenti e fornendo prove quantitative e qualitative che permettano di dimostrare che esistono rischi reali per realizzare gli obiettivi di interesse pubblico che giustificano la regolamentazione della professione.</p>	